



COMUNE DI PALERMO

AREA AMMINISTRATIVA DELLA RIQUALIFICAZIONE
URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE
CAPO AREA AMMINISTRATIVA

Foro Umberto I, – 90133 PALERMO

amministrativainfrastrutture@comune.palermo.it

Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Ai Sigg.ri Dirigenti dell'Area Amministrativa della
Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture

Ai Sigg.ri Dirigenti dell'Area Tecnica della
Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture

E, p. c. Al Sig. Segretario Generale

Al Sig. Capo Area Bilancio

Prot. n. 347512 del 29.03.2016

Oggetto: Legge di stabilità 2015 – profili di interesse.

In ossequio ai compiti istituzionali assegnati allo scrivente dal vigente ROUSS, si rende noto che è stata pubblicata sulla G.U.R.S. n. 12 del 18.03.2016, ed è in vigore dal *"giorno stesso della sua pubblicazione"*, la Legge 17 marzo 2016, n. 3, contenente *"Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale"*, composta da 76 articoli.

I profili di interesse sono innumerevoli, e qui di seguito si analizzano solamente quelli ritenuti più rilevanti, tralasciando gli altri che, pur rilevantissimi, dovranno essere analizzati da altre funzioni dirigenziali.

Art.7 – Disposizioni in materia di autonomie locali

La norma in parola disciplina molteplici ambiti di pertinenza degli enti territoriali, tra quali spiccano la previsione (comma 1) della possibilità per i Consigli comunali di anticipare gli effetti dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11, a mente del quale *"A decorrere dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura massima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui all'articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni è determinata ai sensi delle disposizioni del Regolamento adottato con D.M. 4 aprile 2000, n. 119 del Ministro dell'interno e successive modifiche ed integrazioni e delle tabelle allegate, di cui all'articolo 82, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, fatto salvo che, nella parte relativa ai gettoni di presenza dei consiglieri*



COMUNE DI PALERMO

AREA AMMINISTRATIVA DELLA RIQUALIFICAZIONE
URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE
CAPO AREA AMMINISTRATIVA

Foro Umberto I, – 90133 PALERMO

amministrativainfrastructure@comune.palermo.it

Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

comunali, la dimensione demografica degli scaglioni da 30.001 a 500.000 abitanti è così rideterminata: da 30.001 a 200.000 abitanti e da 200.001 a 500.000 abitanti. Al presidente del consiglio comunale è attribuita un'indennità pari a quella dell'assessore dei comuni della stessa classe demografica. Il dipendente comunale eletto alla carica di sindaco presso il comune in cui presta servizio percepisce un'indennità di carica in ogni caso non inferiore al trattamento economico complessivo in godimento all'atto dell'insediamento".

Il comma 18 dispone l'istituzione di un fondo perequativo costituito dalle entrate della Regione di cui all'articolo 42, comma 1 (vedi *infra*), relativo alle nuove concessioni, destinato all'equilibrio tra i comuni titolari di demanio marittimo e i comuni non titolari di demanio marittimo.

I commi 20 e 22 disciplinano, ancora, la costituzione e le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie che la Regione destina per il 2016 agli investimenti dei Comuni, pari, rispettivamente, a 50 milioni di euro ed a 115 milioni di euro.

Art.10 – Disposizioni in materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali

Con la disposizione in parola è disposto che i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte tra i professionisti iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che abbiano presentato apposita domanda a seguito di un bando emanato dall'ente.

A tal fine, le amministrazioni, i cui organi di revisione contabile scadono successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno l'obbligo di provvedere ad emanare un avviso da pubblicare presso l'albo pretorio e nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana per un periodo non inferiore a trenta giorni, durante il quale i soggetti in possesso dei requisiti richiesti possono manifestare la propria disponibilità a ricoprire l'incarico di revisore. Il sorteggio avviene pubblicamente in una seduta del consiglio comunale appositamente convocata per la nomina del collegio dei revisori.

Art. 11 – Interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico

Al fine di velocizzare le necessarie attività progettuali propedeutiche alla realizzazione degli interventi di salvaguardia del territorio siciliano, l'art.11 in commento istituisce presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il



COMUNE DI PALERMO

AREA AMMINISTRATIVA DELLA RIQUALIFICAZIONE
URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE
CAPO AREA AMMINISTRATIVA

Foro Umberto I, – 90133 PALERMO

amministrativainfrastrutture@comune.palermo.it

Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico, pari, per l'esercizio finanziario 2016, ad € 700.000. Il Fondo, disciplinato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, è altresì alimentato con le risorse imputate agli oneri di progettazione nei quadri economici dei progetti approvati, ove la progettazione sia stata finanziata a valere sulle risorse del Fondo.

Art. 12 – Principi di regolamentazione delle Zone a traffico limitato

La disposizione in commento disciplina, per i Comuni che hanno istituito o che istituiscono zone a traffico limitato (ZTL), l'obbligo di approvazione di un regolamento che preveda le tariffe per ottenere il permesso di accesso alle ZTL, le riduzioni per i veicoli meno inquinanti, l'accesso gratuito alle ZTL per le persone disabili, le cui autovetture siano dotate di contrassegno speciale, e per le vetture a trazione elettrica, le agevolazioni per i residenti all'interno del perimetro ZTL e l'applicazione agli stessi di tariffe differenziate rispetto a quelle applicate ai non residenti, le misure necessarie volte ad incentivare il trasporto pubblico e la lotta all'inquinamento, nonché il regime delle sanzioni da applicare in base al Codice della strada, nonché appositi strumenti di monitoraggio sull'inquinamento.

Art. 15 – Cantieri regionali di lavoro

La disposizione di cui all'art.15, al fine di contrastare gli effetti della crisi economica che investe in particolare le fasce più deboli della popolazione e per mitigare le condizioni di povertà ed emarginazione sociale scaturenti dalla carenza di opportunità occupazionali, autorizza, per l'anno 2016, l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, a finanziare l'istituzione e la gestione diretta di cantieri di servizio in favore dei comuni della Sicilia.

Art. 33 – Edilizia sovvenzionata ed agevolata

Per il triennio 2016-2018, la previsione in commento provvede a finanziare gli interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata previsti dalle leggi regionali elencate nella medesima disposizione finanziati a valere sulle risorse afferenti all'edilizia sovvenzionata ed agevolata originate dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultino programmate mediante atti giuridicamente vincolati.



COMUNE DI PALERMO

AREA AMMINISTRATIVA DELLA RIQUALIFICAZIONE
URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE
CAPO AREA AMMINISTRATIVA

Foro Umberto I, – 90133 PALERMO

amministrativainfrastructure@comune.palermo.it

Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Art. 34 Tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi (Ecoincentivo)

La previsione di cui all'art.34 dispone che i soggetti conferitori in discarica dei rifiuti di cui al comma 2 dell'*articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, corrispondono alla Regione, a decorrere dall'1^a gennaio 2017, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, secondo la disciplina di cui all'*articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6* e successive modifiche ed integrazioni, nella misura di seguito indicata, in considerazione del livello di raccolta differenziata su base annua:

PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (RD) DEL COMUNE	RIFIUTI URBANI PER KG
minore o uguale al 15%	euro 0,02152
maggiori del 15% e fino al 25%	euro 0,01937
maggiori del 25% e fino al 35%	euro 0,01506
maggiori del 35% e fino al 45%	euro 0,01291
maggiori del 45% e fino al 65%	euro 0,00775
maggiori del 65%	euro 0,00517

Per la rilevazione del livello di raccolta differenziata i dati sono desunti dalla dichiarazione (MUD), riferita ai singoli comuni sui quali ricadono gli effetti del tributo speciale come rideterminato nel comma 1.

I comuni hanno l'obbligo di trasmettere la dichiarazione e l'autocertificazione di cui al comma 2 entro e non oltre il 30 giugno al dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti. La mancata comunicazione comporta l'applicazione del tributo nella misura massima di cui al comma 1.

I comuni che non raggiungono, nell'anno precedente, la percentuale di raccolta differenziata del 65 per cento, sono tenuti al pagamento dell'addizionale dei venti per cento prevista dall'*articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*.

Fino alla determinazione della percentuale di raccolta differenziata di cui al comma 2, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti si applica nella misura in atto stabilita, salvo conguaglio.

Per il primo triennio dalla data di entrata in vigore della legge n.3/2016, si applica una decurtazione del cinquanta per cento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti per i comuni che realizzano un incremento su base annua almeno pari al dieci per cento della raccolta differenziata. In caso di incremento pari almeno al quindici per cento, si applica il tributo nella misura minima prevista dal



COMUNE DI PALERMO

AREA AMMINISTRATIVA DELLA RIQUALIFICAZIONE
URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE
CAPO AREA AMMINISTRATIVA

Foro Umberto I, – 90133 PALERMO

amministrativainfrastructure@comune.palermo.it

Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

presente articolo. Non si applica l'addizionale di cui al comma 4 per i comuni che nell'ultimo triennio, avendo raggiunto almeno il trentacinque per cento di raccolta differenziata, realizzino un incremento anche inferiore a dieci punti percentuali.

Per l'anno 2017 l'incremento su base annua della percentuale di raccolta differenziata, di cui ai commi 12 e 13, è calcolato rapportando la percentuale realizzata nel 2015 rispetto a quella del 2016 e così per gli anni successivi facendo riferimento al biennio precedente.

Art. 39 – Approvazione dei piani di utilizzo delle aree demaniali marittime (PUDM)

La disposizione in parola sostituisce il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 con i seguenti commi:

"3. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente approva i Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime adottati dai comuni, ai quali spetta la predisposizione della documentazione necessaria per la valutazione ambientale strategica secondo le procedure di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni. I piani sono dotati dei pareri di competenza e di ogni altro atto endoprocedimentale obbligatorio, ivi compresa la procedura di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni. L'approvazione da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente interviene entro il termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento della delibera di adozione del consiglio comunale, decorso i quali i piani acquisiscono efficacia. Resta ferma l'applicabilità, da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, della clausola di cui all'articolo 19, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni. I provvedimenti edilizi abitativi previsti dall'articolo 1, comma 4, sono sostituiti dal nulla osta rilasciato dal comune competente per territorio.

3-bis. Fatti salvi i commi 1, 2 e 2-bis, le nuove concessioni demaniali marittime relative ad aree non già assegnate da rilasciarsi dovranno risultare coerenti con le previsioni del piano e quelle rilasciate in epoca successiva alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, qualora fossero in contrasto, dovranno essere adeguate alla prima scadenza utile del 2020 e quelle non adeguabili non potranno essere rinnovate. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione anche nell'ipotesi di varianti al piano di utilizzo delle aree demaniali marittime.

3-ter. Nei confronti dei comuni inadempienti, che entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano adottato il piano di utilizzo delle



COMUNE DI PALERMO

AREA AMMINISTRATIVA DELLA RIQUALIFICAZIONE
URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE
CAPO AREA AMMINISTRATIVA

Foro Umberto I, – 90133 PALERMO

amministrativainfrastrutture@comune.palermo.it

Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

aree demaniali marittime, i commissari ad acta, nominati ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, sono autorizzati ad esercitare i poteri sostitutivi finalizzati alla redazione ed all'adozione dei suddetti piani.".

Da ultimo il comma 2 dell'articolo in esame prevede che i piani di utilizzo delle aree demaniali marittime non riguardano i parchi e le riserve naturali, che restano disciplinati dai regolamenti e dai piani previsti dalla normativa vigente in materia di aree naturali protette. *"I piani di utilizzo delle aree demaniali marittime sono adottati dai consigli comunali solo dopo l'avvenuta pubblicazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 40".*

Art. 40 Affidamento gestioni amministrative dei beni del demanio marittimo ai comuni

E' qui innovativamente previsto che la gestione amministrativa del demanio marittimo della Regione, ad esclusione delle aree del demanio marittimo in concessione ai comuni, dei beni immobili che insistono sulle aree demaniali e delle aree portuali, è attribuita, previa approvazione del piano di cui al comma 1 dell'articolo 39, ai comuni i quali provvedono all'espletamento di ogni attività propedeutica al rilascio, modifica e rinnovo dei titoli concessori nonché alla manutenzione, agli interventi ordinari di recupero ambientale e di disinquinamento delle aree demaniali marittime. Le aree del demanio marittimo in concessione ai comuni restano nella esclusiva competenza e attribuzione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, che con proprio decreto è tenuto ad individuate le aree le cui funzioni amministrative sono affidate ai comuni ai sensi del comma 1 ed è approvato il relativo bando tipo.

Art. 42 – Disposizioni in materia di risorse

I comuni sono tenuti a versare alla Regione i canoni demaniali, determinati in conformità alle disposizioni del comma 2 dell'articolo 40, in misura pari ai canoni accertati nell'anno 2015 per le concessioni già rilasciate e trasferite, e nella misura del venticinque per cento per le nuove concessioni, la cui istruttoria è svolta per intero dai comuni medesimi. Viene precisato che devono intendersi come nuove concessioni quelle rilasciate dai comuni a favore di terzi a partire dal trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 40.



COMUNE DI PALERMO

AREA AMMINISTRATIVA DELLA RIQUALIFICAZIONE
URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE
CAPO AREA AMMINISTRATIVA

Foro Umberto I, – 90133 PALERMO

amministrativainfrastructure@comune.palermo.it

Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Il mancato trasferimento da parte dei Comuni delle somme annualmente dovute autorizza la Regione ad operare una compensazione negativa a valere sulla assegnazione annuale ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.

Ai concessionari del demanio marittimo è consentito il mantenimento delle strutture balneari per tutto l'anno solare, al fine di esercitare le attività complementari alla balneazione, avvalendosi della concessione demaniale in corso di validità rilasciata per le attività stagionali estive. Le autorizzazioni amministrative, le licenze, i nulla osta, il parere igienico-sanitario, rilasciati dagli enti preposti sul demanio marittimo per le attività connesse e complementari all'attività balneare hanno validità temporale pari a tutto il periodo della concessione demaniale in essere.

Ai fini dell'esercizio delle attività di cui al comma 4, i concessionari sono tenuti a presentare la sola comunicazione di prosecuzione dell'attività all'autorità concedente con l'indicazione delle opere e degli impianti da mantenere installati nonché la richiesta di rideterminazione del canone all'ente concedente.

Viene, infine, stabilito che la validità delle licenze o delle autorizzazioni amministrative di cui al comma 4, rilasciate per l'esercizio delle attività complementari alla balneazione, qualora non si apportino modifiche alla struttura assentita in concessione, perdurino per tutta la durata della concessione demaniale anche nel caso di esercizio stagionale dell'attività che ne comporta il montaggio e lo smontaggio nel corso dell'anno solare.

Art. 46 – Composizione commissione gare di appalto

L'art.46 in esame dispone che il comma 6 dell'articolo 9 della L.R. 12 luglio 2011, n. 12 è sostituito dal seguente:

"6. Nel caso di appalto da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione incaricata dell'espletamento delle gare di interesse provinciale, intercomunale e comunale è individuata mediante sorteggio pubblico svolto, entro il termine perentorio di due giorni lavorativi successivi alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, dal Presidente di turno della Sezione centrale. In particolare, il Presidente è individuato mediante sorteggio tra i componenti della sezione provinciale competente per territorio appartenenti alle categorie di cui al comma 10, lettere a) e b); il secondo componente è individuato mediante sorteggio tra i dirigenti tecnici in servizio presso la stessa sezione provinciale dell'UREGA e presso l'Ufficio del Genio Civile nel cui territorio ricadono i lavori



COMUNE DI PALERMO

AREA AMMINISTRATIVA DELLA RIQUALIFICAZIONE
URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE
CAPO AREA AMMINISTRATIVA

Foro Umberto I, – 90133 PALERMO

amministrativainfrastructure@comune.palermo.it

Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

oggetto dell'appalto. Per ogni componente della commissione sono sorteggiate tre figure: il primo sorteggiato assume la veste di titolare, il secondo ed il terzo di supplenti.".

Ancora, si dispone che all'articolo 8, comma 6, della L.R. n. 12/2011 siano apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole "di cui al comma 7" sono aggiunte le parole "esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto.";

b) dopo le parole "(UREGA) territorialmente competente" è aggiunto il seguente periodo: "Nel caso in cui il numero degli esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto, iscritti all'albo di cui al comma 7, sia inferiore a tre, la sezione centrale dell'ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici sceglie, previo sorteggio, i commissari diversi dal presidente tra i dirigenti o funzionari delle amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla stazione appaltante, in possesso di specifica professionalità, nonché tra i predetti esperti iscritti all'albo; con successivo decreto del dirigente generale del dipartimento regionale tecnico sono stabilite le procedure relative al sorteggio degli esperti; l'elenco dei soggetti designati è pubblicato nel sito web dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.".

Tutto quanto sopra si segnala in relazione alla principali novità introdotte all'ordinamento degli enti locali dalla Legge di Stabilità regionale per l'anno 2016.

F.to IL CAPO AREA
Dott. Bohuslav Basile